



# COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

---

## IMU

Imposta Municipale Propria

## REGOLAMENTO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale  
n. 13 del 6.9.2012

# INDICE

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento .....	pag. 3
Art. 2 – Presupposto dell'imposta .....	pag. 3
Art. 3 – Soggetto attivo e passivo dell'imposta .....	pag. 3
Art. 4 – Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili .....	pag. 4
Art. 5 – Base imponibile dei fabbricati, dei terreni e determinazione dei valori venali di particolari aree fabbricabili .....	pag. 4
Art. 6 – Determinazione delle aliquote .....	pag. 5
Art. 7 – Detrazioni .....	pag. 6

## TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 8 – Abitazione principale e pertinenze .....	pag. 6
Art. 9 – Terreni agricoli e altri fabbricati .....	pag. 7

## TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI

Art. 10 – Denunce .....	pag. 8
Art. 11 – Versamenti .....	pag. 8
Art. 12 – Differimento dei termini per i versamenti .....	pag. 9
Art. 13 – Accertamenti .....	pag. 9
Art. 14 – Dilazione del pagamento delle somme dovute per riscossione coattiva.....	pag.10
Art. 15 – Sanzioni ed interessi .....	pag.10
Art. 16 – Riscossione coattiva .....	pag.11
Art. 17 – Rimborsi .....	pag.11
Art. 18 – Contenzioso .....	pag.11
Art. 19 – Arrotondamenti .....	pag.12

## TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – Norme di rinvio ed entrata in vigore.....	pag.12
---	--------

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di Canosa di Puglia, istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6-12-2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22-12-2011, n. 214, e disciplinata dallo stesso art. 13 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14-03-2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs., 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", nonché in relazione alla potestà regolamentare disciplinata dall'articolo 59 del richiamato D.Lgs. 446/97, in materia di I.C.I., al quale rinvia la normativa relativa all'IMU.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti.

### Art. 2 Presupposto dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono assoggettati all'imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Canosa di Puglia, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti.
2. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale propria, si considerano fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli quelli descritti dall'art. 2 del Decreto Legislativo 504/1992.
3. Non sono considerate fabbricabili le aree possedute e condotte direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, che svolgono una delle attività disciplinate dall'art. 2135 del Codice Civile. Tale condizione deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni a titolo principale con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia.
4. Dovrà considerarsi autonomamente assoggettata all'IMU l'area fabbricabile pertinenziale se accatastata in modo autonomo.

### Art. 3 Soggetto attivo e passivo dell'imposta

1. Soggetti attivo dell'imposta, competente ad accertare e riscuotere l'Imposta Municipale Propria, è il Comune di Canosa di Puglia. Costituisce oggetto dell'imposta qualunque immobile la cui superficie ricada all'interno del territorio comunale.

Nell'ipotesi in cui si verificano variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, soggetto attivo dell'imposta è il Comune nell'ambito del cui territorio risultino ubicati gli immobili alla data del 1 gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

2. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

#### Art. 4

##### Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2001, per "abitazione principale" si intende *l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.*
2. Ai sensi dell'art.2 del D.Lgs 504/1992, così come richiamato dal citato art. 13 del D.L. 201/2011:
  - a. per "fabbricato" si intende *l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato*
  - b. per "area fabbricabile" si intende *l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Per il combinato disposto dell'art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti da soggetti che siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.*

#### Art. 5

##### Base imponibile dei fabbricati, dei terreni e determinazione dei valori venali di particolari aree fabbricabili

1. Per la quantificazione della base imponibile, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del D.L.201/2011 convertito con legge 214/2011, per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto moltiplicando l'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 5 per cento, per i seguenti moltiplicatori:
  - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastale A/10 e D/5;
  - 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 ° gennaio 2013;
  - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
2. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% (ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n.662/1996) un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
3. La base imponibile delle aree fabbricabili è data dal valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
4. Nell'ipotesi in cui le case rurali siano sprovviste di rendita catastale perché ancora non iscritte nel catasto terreni la base imponibile sarà calcolata prendendo come riferimento la rendita di immobili simili.
5. Si conferma l'assunzione della base imponibile calcolata sull'area edificabile nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992.
6. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, concernente la determinazione della base imponibile ICI, ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

## Art. 6

### Determinazione delle aliquote

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso.
3. L'aliquota per i fabbricati ad uso abitativo (abitazione principale) e relative pertinenze viene stabilita nella misura dello 0,40%. Con deliberazione del Consiglio Comunale, tale aliquota può essere modificata, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali.
4. L'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è determinata nella misura dello 0,20%.
5. L'aliquota da applicarsi ai fabbricati diversi dai precedenti, ai terreni agricoli e alle aree fabbricabili è dello 0,76%. Con deliberazione del Consiglio Comunale, tale aliquota può essere modificata, in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali; nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, l'aliquota può essere ridotta fino allo 0,38%. La determinazione delle aliquote e delle detrazioni devono essere stabilite garantendo l'equilibrio generale del bilancio di previsione.

#### Art. 7 Detrazioni

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze è riconosciuta una detrazione di Euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Limitatamente agli anni 2012 e 2013 la detrazione di Euro 200,00 è maggiorata di Euro 50,00, sino ad un massimo di Euro 400,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale anche se non fiscalmente a carico del soggetto passivo.
4. Ai sensi dell'articolo 13 comma 10 della Legge 214/2011 le detrazioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi delle Case Popolari o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. In tali casi, configurandosi quale soggetto passivo dell'imposta la cooperativa ovvero gli istituti come sopra richiamati, non può essere applicata la maggiorazione di cui al precedente comma 3.

5. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni relative in quanto l'assegnazione della casa coniugale si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione ex articolo 4, comma 12-quinquies del D.L. n. 16/2012.

## TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

### Art. 8 Abitazione principale e pertinenze

3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
4. In particolare ciò si verifica nei seguenti casi:
  - a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
  - b) abitazione di soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale;In applicazione alla potestà regolamentare richiamata all'articolo 1 del presente regolamento, viene assimilata all'abitazione principale la seguente casistica:
  - c) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale è prevista la riduzione dell'aliquota, approvata con apposita delibera del Consiglio Comunale;
6. E' applicata l'aliquota ridotta anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
7. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
8. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il soggetto passivo dell'abitazione principale e il soggetto passivo della o delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale.
9. La sola detrazione per l'abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

### Art. 9 Terreni agricoli e altri fabbricati

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale, regolarmente iscritti nella previdenza agricola, purché condotti dai medesimi, ai sensi del comma 8-bis del citato art. 13 del Dl 201/2011, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:
  - Valore fino a 6.000 euro: esenzione IMU;
  - Valore da 6.001 euro a 15.500 euro, riduzione del 70% della base imponibile;
  - Valore da 15.501 euro a 25.500 euro, riduzione del 50% della base imponibile;
  - Valore da 25.501 euro a 32.000 euro, riduzione del 25% della base imponibile.Le riduzioni devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni e alla quota di possesso del terreno, con riferimento al soggetto passivo che conduce direttamente il terreno. L'agevolazione non può ritenersi applicabile nell'ipotesi in cui il terreno viene concesso in affitto o in comodato e nell'ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nella previdenza agricola, costituiscono una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno, di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.
2. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004, purché non rientrino nella casistica per cui è espressamente prevista l'esenzione, di cui al successivo comma 3, e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussistono dette condizioni.
3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 8 del D. Lgs. 23/2011, richiamato dall'articolo 13, comma 1, del D. L. 201/2011, sono esenti dall'applicazione dell'imposta:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 601 e successive modificazioni;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della L. 20/05/1985, n. 222;



## TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

### Art. 10 Denunce

1. I soggetti passivi devono presentare apposita dichiarazione di variazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
4. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.
5. Nel caso la dichiarazione sia stata erroneamente presentata a questo Comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.
6. Nel caso che la dichiarazione, indirizzata a questo Comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal Comune che l'ha ricevuta.

### Art. 11 Versamenti

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Canosa di Puglia, corrispondente a B619.
3. L'imposta non è versata dal soggetto passivo qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
4. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso;

5. L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.
6. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune di Canosa di Puglia, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle precitate attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

#### Art. 12

##### Differimento dei termini per i versamenti

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:
  - a) gravi calamità naturali;
  - b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.
2. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

#### Art. 13

##### Accertamenti

1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta e qualora riscontri un versamento minore di tale importo provvede all'emissione degli avvisi di accertamento.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, ovvero inviare agli stessi questionari relativi a dati o notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
3. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997 di disciplina in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente.

#### Art. 14

##### Dilazione del pagamento delle somme dovute per riscossione coattiva

1. Il Funzionario Responsabile, su richiesta del contribuente e previa istruttoria, può concedere nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione temporanea del pagamento delle somme risultanti da riscossione coattiva per importi del debito non inferiore ad € 500,00, al netto degli interessi e sanzioni, con riferimento alla normativa vigente e secondo le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza.
4. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile.
5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione dell'avviso dell'ingiunzione di pagamento e dovrà essere motivata e opportunamente documentata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
6. Al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione, dovrà essere necessariamente allegata, a pena di decadenza, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti bancari, postali o di deposito.
7. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, entro le scadenze stabilite, il contribuente decadrà dal beneficio del pagamento rateale e sarà tenuto a versare l'intero debito residuo entro il termine di giorni trenta dall'inadempimento.

#### Art. 15

##### Sanzioni ed interessi

1. Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 504/1992, come espressamente richiamato dall'articolo. 9 del D. Lgs. 23/2011, sono applicabili le seguenti sanzioni:
  - a) per l'omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
  - b) Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
  - c) Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari, di cui al precedente all'art. 13 comma 2, nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
  - d) Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18/12/1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, dovesse intervenire adesione del contribuente con il pagamento del tributo, qualora dovuto, e della sanzione.

e) La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

f) In caso di ritardo nel versamento e nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata si applicano le sanzioni previste, rispettivamente, dall'art. 13 e dall'art. 15 del D. Lgs. 18/12/1997, n. 472.

g) In ogni caso, in quanto compatibile, è applicabile la disciplina concernente le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie ai sensi del D. Lgs. 18/12/1997, n. 472.

h) Ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 296/2006, sulle somme dovute a titolo di imposta e non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi legali. Gli stessi maturano giorno per giorno e sono calcolati con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### Art. 16

##### Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.
2. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, devono essere versate dal contribuente entro 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento. Qualora tale termine trascorra inutilmente, salvo il caso in cui sia stato emesso provvedimento di sospensione, dette somme sono rimosse coattivamente mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
3. Ai sensi dell'art. 3 comma 10 del D.L. 16/2012, non si procede all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta qualora l'ammontare dovuto non superi, per ciascun credito, l'importo di Euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

#### Art. 17

##### Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto, ad istanza di parte, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

#### Art. 18

##### Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.

#### Art. 19

#### Arrotondamenti

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

### TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 20

#### Norme di rinvio ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 13 del D. L. n. 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, le norme contenute agli artt. 8, 9 e 14 del Decreto Legislativo n. 23/2011, in quanto compatibili, e le disposizioni di rinvio del D.Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
2. Le norme contenute nel presente regolamento prevalgono su ogni altra disposizione regolamentare contrastante.
3. Per quanto riguarda l'organizzazione, l'incentivo, il potenziamento e la regolamentazione degli uffici comunali preposti alle fasi di verifica e controllo, di accertamento ed emissione degli avvisi, nonché della formazione e della trasmissione dei ruoli coattivi, si applicano, in quanto compatibili, le norme ed i regolamenti relativi all'ICI non espressamente abrogati dal D.L. n. 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011.
4. Il presente regolamento, esecutivo ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000, entra in vigore dal giorno successivo all'avvenuta pubblicazione e, ai sensi del comma 12 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, trova applicazione a partire dall'anno d'imposta 2012.
5. Il presente regolamento viene trasmesso, così come richiesto dalle disposizioni relative all'Imposta Municipale propria, al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

